



Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

STATUTO

COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 26.05.2001

Modificato con:

1. Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 29.07.2003;
2. Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 20.05.2004;
3. Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 18.06.2013;
4. Deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014;
5. Deliberazione di Consiglio comunale n. 102 del 23.12.2014;
6. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.07.2020.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Torri di Quartesolo.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto vengono attuati con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 2 – Il territorio del Comune.

1. Il Comune ha sede nel capoluogo di Torri di Quartesolo.
2. Gli uffici comunali possono essere ubicati nelle frazioni.
3. Gli organi del Comune si riuniscono, di norma, nella sede municipale. Possono essere convocati anche in una sede diversa, purché nell'ambito del territorio comunale.
4. Le frazioni esistenti nel Comune di Torri di Quartesolo sono Marola e Lerino.

Art. 3 – Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone descritti dal D.P.R. n. 1146 del 26.02.1990, il cui uso è disciplinato dal regolamento

Art. 4 – Finalità ed obiettivi dell'azione del Comune

1. Il Comune di Torri di Quartesolo è ente autonomo, rappresenta la comunità che vive nel proprio territorio, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico, sociale e culturale.
2. Il Comune di Torri di Quartesolo:
 - a) ispira la sua azione amministrativa ai principi di responsabilità, trasparenza, partecipazione, equità sociale ed imparzialità;
 - b) orienta la propria attività al perseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;
 - c) riconosce il valore della vita umana e promuove tutte le possibili iniziative di concreta solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza, sesso o età, assicurando le condizioni per favorire la pari opportunità;
 - d) promuove i valori del pluralismo e della convivenza solidale e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli;
 - e) attua misure concrete per favorire l'accoglienza e l'integrazione nella vita sociale dei cittadini stranieri e apolidi residenti a Torri di Quartesolo;
 - f) promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il

- recupero del patrimonio edilizio esistente;
- g) promuove e realizza la salvaguardia dell'ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico; valorizza e tutela il verde pubblico e favorisce il rispetto degli animali.
 - h) riconosce e sostiene i valori della cooperazione e l'utilità generale delle iniziative pubbliche o private orientate alla promozione umana, all'integrazione sociale e all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 5 - Partecipazione.

1. Il Comune favorisce la partecipazione delle persone, singole o associate all'azione amministrativa, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Gli istituti e le forme attraverso i quali si attua la partecipazione sono previsti dallo statuto e disciplinati da apposito regolamento, anche allo scopo di favorire lo svolgimento di funzioni di interesse pubblico che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro associazioni e formazioni sociali.
3. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del Comune nella quale sono compresi:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) i cittadini residenti nel Comune, ma non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
 - c) i cittadini dell'Unione Europea, gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;
 - d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro da almeno tre anni.
4. Il Comune assicura alla popolazione la più ampia informazione sulla propria attività, anche attraverso notiziari o pubblicazioni periodiche.

Art. 6 - Valorizzazione del libero associazionismo.

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità nell'attività comunale, valorizza ed agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
2. La Giunta, il Consiglio e le commissioni consiliari possono sentire gli organismi associativi, sia di propria iniziativa che su richiesta delle stesse associazioni. Gli esiti delle consultazioni sono richiamati negli atti relativi agli argomenti trattati.
3. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali.
4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, scolastico, economico, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del

tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

5. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
6. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 7 - Consultazione della popolazione del Comune.

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di fornire agli organi comunali elementi utili per le scelte su materie di competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 20 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione può riguardare l'intera popolazione del Comune, gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta in forma di assemblea dal Sindaco, che ne assicura un'adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla popolazione interessata.
6. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza dell'argomento da parte dei soggetti interessati e la libera espressione del voto.
7. Il Segretario comunale redige il verbale dell'assemblea, al fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l'acquisizione dei pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.

Art. 8 - Referendum.

1. Un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) bilancio preventivo annuale e triennale e conto consuntivo;
 - d) provvedimenti concernenti tributi locali e tariffe,
 - e) provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
 - f) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - g) atti relativi al personale del Comune;
 - h) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - i) atti inerenti alla tutela dei diritti delle minoranze;
 - j) oggetti sui quali il Consiglio Comunale abbia già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui siano derivati rapporti con i terzi;
 - k) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 9 - Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione.

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza, della gestione del territorio, dello sport e degli altri servizi socio culturale.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza, definita dal regolamento, e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo il verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.
4. La elezione alle cariche dei suddetti organismi avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme regolamentari che saranno stabilite dal Consiglio Comunale.

Art. 10 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

1. Le istanze, petizioni e proposte di persone singole o associate, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica agli interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 11- Difensore civico comunale.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014.

Il testo precedente era così formulato:

1. *Al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti, il consiglio comunale può nominare il difensore civico comunale.*
2. *E' compito del Difensore civico esaminare su istanza degli interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza o ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre*

Art. 12 – Nomina e durata in carica del Difensore civico comunale.⁽²⁾

Art. 13 - Difensore civico pluricomunale e convenzioni.⁽³⁾

Art. 14- Accesso agli atti.

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti idonei a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico degli amministrati.

3. *E' dovere del sindaco e degli altri organi fornire al Difensore civico le motivate risposte di rispettiva competenza.*

⁽²⁾ Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014.

Il testo precedente era così formulato:

1. *Per essere nominati alla carica di difensore civico comunale sono richiesti i seguenti requisiti:*
 - a) *cittadinanza italiana;*
 - b) *iscrizione nelle liste elettorali del Comune;*
 - c) *notoria stima pubblica, nonché comprovata competenza ed adeguata esperienza amministrativa.*
2. *Non possono essere nominati alla carica di difensore civico comunale:*
 - a) *coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità o ineleggibilità a consigliere comunale;*
 - b) *coloro che rivestano una carica elettiva pubblica o ricoprano un pubblico ufficio.*
3. *Il Difensore civico comunale è nominato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica e con votazione palese.*
4. *Per la nomina è richiesto il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se nessuno dei candidati raggiunge tale maggioranza, la votazione può essere ripetuta ad intervalli di tempo non inferiori ad un mese. In queste successive votazioni è sufficiente per la nomina a Difensore civico il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora la nomina del difensore civico sia richiesta da almeno 500 (cinquecento) elettori, il quorum richiesto per la nomina è, fin dalla prima votazione, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.*
5. *La durata dell'incarico di Difensore civico comunale è di un anno, decorrente dall'esecutività della deliberazione di nomina e rinnovabile senza limiti. Il Difensore civico, comunque, continua a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del successore.*
6. *Alla scadenza dell'incarico il Consiglio Comunale ha la facoltà di:*
 - a) *confermare per un ulteriore anno il difensore civico in carica;*
 - b) *nominare, sempre per la durata di un anno, un altro difensore civico;*
 - c) *non conferire alcun incarico e, quindi, lasciare l'ufficio vacante.*

La scelta tra le soluzioni indicate al precedente comma dev'essere approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione adeguatamente motivata e sulla base di una relazione del difensore civico uscente in cui siano evidenziati i casi trattati, i risultati ottenuti e l'attività complessivamente svolta.

⁽³⁾ Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014.

Il testo precedente era così formulato:

1. *Il Comune può accordarsi con altri comuni per nominare una unica persona che svolga la funzione di Difensore civico per tutti i Comuni interessati.*
2. *Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei sindaci interessati.*
3. *Il candidato viene eletto se ottiene nel Comune la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e negli altri comuni la maggioranza prevista dai rispettivi statuti. In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore civico comunale.*
4. *I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.*
5. *Il Comune può anche stipulare apposita convenzione per usufruire dell'attività di un Difensore civico già nominato in altro Comune*
6. *Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.*

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art.15 - Partecipazione al procedimento.

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 16 – Diritti del contribuente.

1. Gli Organi istituzionali e burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. Per quanto compatibili, i principi della suddetta legge devono essere osservati dagli Organi Istituzionali e burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.
3. Per l'attuazione dei principi richiamati dal presente articolo, il Consiglio Comunale approva apposito regolamento.

TITOLO III GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17 – La presidenza del Consiglio Comunale ⁽⁴⁾

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, il quale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, nelle forme previste dal regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dal vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'assessore più anziano di età, purché sia l'uno che l'altro siano componenti del Consiglio.
3. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco e gli altri assessori, il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere anziano.

Art. 18 – Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il regolamento deve attenersi ai principi sul funzionamento del Consiglio previsti dallo Statuto e, in particolare, dagli articoli seguenti.

Art. 19 – Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta Comunale, al Sindaco, a ciascun consigliere, nonché ai cittadini ai sensi dell'art. 10.
2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani, i programmi sono proposti al Consiglio dalla Giunta comunale.
3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste e ogni altro requisito richiesto dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento del Consiglio Comunale.

⁽⁴⁾ Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.07.2020. Con tale deliberazione sono state riportate in capo al Sindaco le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale che, con precedente modifica statutaria (del. C.C. n.55 del 31.07.2014) , erano state assegnate ad un componente del Consiglio Comunale appositamente eletto.

Art. 20 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare, singolarmente o in gruppo, interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. I consiglieri hanno altresì il diritto di presentare proposte di deliberazione, nei limiti previsti dal precedente articolo.
3. Le modalità e le forme di esercizio dei diritti e degli atti di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
4. I consiglieri hanno diritto di accesso a tutte le informazioni e a tutti gli atti utili all'espletamento del loro mandato, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune, presso il quale gli verranno recapitati gli avvisi di convocazione e le altre comunicazioni dovute.

Art. 20 bis Nomina in società partecipate, e in enti o aziende esterni al Comune.⁽⁵⁾

Art. 21 – Decadenza per mancata partecipazione al Consiglio

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. In caso di impedimento, il consigliere comunale deve far pervenire le proprie giustificazioni scritte al Presidente del Consiglio⁽⁶⁾ prima della seduta consiliare o, successivamente, purché prima della nuova seduta consiliare.
3. La mancata partecipazione a cinque sedute consiliari consecutive per le quali non siano pervenute giustificazioni scritte entro i termini indicati al comma precedente, comporta l'avvio della procedura di decadenza dalla carica di consigliere comunale.
4. Il Presidente del Consiglio⁽⁷⁾ a tal fine contesta per iscritto al consigliere comunale le assenze che in base al comma precedente comportano l'avvio della procedura di decadenza dalla carica, assegnandogli un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione di giustificazioni o memorie.
5. Scaduto il termine previsto dal precedente comma 4, il Consiglio Comunale, esamina le eventuali giustificazioni addotte dal consigliere sottoposto a procedimento di decadenza e, ove le ritenga inadeguate, delibera la decadenza del consigliere dalla carica.
6. Il consigliere sottoposto a procedimento di decadenza conserva tutte le prerogative e i diritti inerenti alla carica fino alla deliberazione con la quale il Consiglio Comunale lo dichiara decaduto. Conseguentemente può partecipare sia alla discussione che alla

⁽⁵⁾ Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014.

Il testo precedente era così formulato:

1. *I consiglieri comunali possono essere nominati o designati dal Sindaco a rappresentare il Comune di Torri di Quartesolo all'interno di società partecipate, ovvero in enti o aziende esterni al Comune.*
2. *Nelle ipotesi previste dal comma 1, i consiglieri comunali così nominati o designati possono altresì esercitare le funzioni di membri dei consigli di amministrazione o organi esecutivi equipollenti, nonché essere investiti di poteri di rappresentanza di tali enti, qualora nominati dalle rispettive assemblee. La stessa disposizione si applica anche al Sindaco.*

⁽⁶⁾ Si veda la nota n.4.

⁽⁷⁾ Si veda la nota n.4.

votazione relativa alla proposta di decadenza sottoposta all'esame del Consiglio.

Art. 22 – Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti.
2. Ciascun gruppo elegge un capigruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio^(7bis) e al Segretario comunale.
3. In mancanza o nelle more della loro costituzione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
4. Ciascun gruppo può essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in una lista che ha partecipato alle elezioni.
5. L'attività e il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno tre consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto ed eleggere un proprio capigruppo. Della costituzione del gruppo misto dev'essere data, da parte dei consiglieri interessati, comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio⁽⁸⁾ e al Segretario Comunale.
7. La conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio⁽⁹⁾ che la presiede.

Art. 23 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
2. Il Consiglio Comunale può istituire altresì commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio. Scaduto il predetto termine la commissione è automaticamente sciolta, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il Consiglio Comunale può istituire, infine, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
4. Le deliberazioni con le quali vengono istituite le commissioni previste dai commi precedenti devono essere approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
5. Le commissioni previste dai commi precedenti sono costituite da soli consiglieri comunali, nel rispetto del criterio proporzionale.
6. Le commissioni d'indagine, previste dal comma 3, e le altre commissioni di garanzia e controllo sono presiedute da un consigliere di minoranza.
7. L'organizzazione, il funzionamento e i poteri di accesso agli atti e alle informazioni da

^(7bis) Si veda la nota n.4.

⁽⁸⁾ Si veda la nota n.4.

⁽⁹⁾ Si veda la nota n.4.

riconoscere alle commissioni per il corretto svolgimento delle proprie funzioni sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 24 – Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti comunali e per l'elaborazione dei nuovi progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Art. 25 – Convocazione del Consiglio Comunale⁽¹⁰⁾

1. Il Consiglio Comunale viene convocato dal Presidente del Consiglio^(10bis), in seduta ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto firmato dal Presidente del Consiglio^(10ter) o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sindaco.
3. Nel caso di convocazione in seduta ordinaria l'avviso di convocazione dev'essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
4. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.
5. L'avviso di convocazione può essere inviato ai consiglieri comunali anche per posta elettronica certificata o altre analoghe forme di comunicazione telematica previste dal regolamento. Tali modalità di comunicazione hanno, a tutti gli effetti, valore equiparato alla consegna o notifica tramite messo o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Unitamente all'avviso di convocazione e con le stesse modalità di comunicazione, devono essere consegnate a ciascun consigliere, nei modi previsti dal regolamento, anche le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. E' sempre ammessa l'integrazione della documentazione e degli argomenti all'ordine del giorno, purché i documenti o gli argomenti aggiunti vengano consegnati o comunicati ai consiglieri con un preavviso di almeno 24 ore.
8. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno a 48 ore di distanza dalla prima risultata deserta, per tutti o solo per alcuni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

⁽¹⁰⁾ Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014

Il testo precedente era così formulato:

1. *Il Consiglio Comunale viene convocato dal Sindaco, in seduta ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.*
2. *Nel caso di convocazione in seduta ordinaria l'avviso di convocazione dev'essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.*
3. *Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.*
4. *Unitamente all'avviso di convocazione, devono essere consegnate a ciascun consigliere, nei modi previsti dal regolamento, anche le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.*
5. *E' sempre ammessa l'integrazione della documentazione e degli argomenti all'ordine del giorno, purché i documenti o gli argomenti aggiunti vengano consegnati o comunicati ai consiglieri con un preavviso di almeno 24 ore.*
6. *L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno a 48 ore di distanza dalla prima risultata deserta, per tutti o solo per alcuni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.*

^(10bis) Si veda la nota n. 4.

^(10ter) Si veda la nota n. 4.

Art. 26 – Prima seduta del Consiglio neo eletto⁽¹¹⁾

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco, fino all'elezione del Presidente del Consiglio ^(11bis) e si svolge sull'ordine del giorno seguente:
 - esame della condizione dei Consiglieri eletti ed eventuali surrogazioni;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazioni dei componenti della Giunta;
 - elezione del Presidente del Consiglio Comunale ^(11ter);
 - nomina della Commissione elettorale comunale.
3. All'ordine del giorno della prima seduta possono essere iscritti anche altri argomenti, ma la loro trattazione può avvenire solo dopo l'esame degli argomenti indicati al comma 2.
4. Il Sindaco subito dopo l'esame della condizione dei Consiglieri eletti presta il giuramento davanti al Consiglio, indossando la fascia tricolore, con la seguente formula : “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.

Art. 27 - Periodicità e termini per le convocazioni del Consiglio

1. Il Consiglio dev'essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
2. Il Consiglio dev'essere riunito entro venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri.
3. Quando un consigliere eserciti un diritto di iniziativa o presenti una mozione o un'interrogazione, con richiesta di esame innanzi al Consiglio Comunale, la convocazione dev'essere disposta entro trenta giorni.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 spetta al Consiglio valutare se le questioni iscritte all'ordine del giorno rientrino nella sua competenza.

Art. 28 – Linee programmatiche di mandato

⁽¹¹⁾ Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014

Il testo precedente era così formulato:

1. *La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.*
2. *La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco, con il seguente ordine del giorno:*
 - *Convalida degli eletti*
 - *Giuramento del Sindaco*
 - *Comunicazione dei componenti della Giunta.*
3. *All'ordine del giorno della prima seduta possono essere iscritti anche altri argomenti, ma la loro trattazione può avvenire solo dopo l'esame degli argomenti indicati al comma 2.*
4. *Il Sindaco subito dopo la convalida degli eletti presta il giuramento davanti al Consiglio, indossando la fascia tricolore, con la seguente formula : “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.*
 - ^(11bis) Si veda la nota n. 4.
 - ^(11ter) Si veda la nota n. 4.

1. Entro 120 (centoventi) giorni dalla seduta di insediamento, di cui al precedente art. 26,⁽¹²⁾ il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di partecipare alla definizione delle linee programmatiche di mandato, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante emendamenti presentati con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.
3. Per consentire la presentazione degli emendamenti previsti dal precedente comma 2, le linee programmatiche di mandato elaborate dal Sindaco, sono messe a disposizione dei consiglieri almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio in cui dovranno essere esaminate.
4. Con cadenza almeno semestrale si procede, in Consiglio Comunale, alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato. Durante tali verifiche si procede agli eventuali adeguamenti delle linee programmatiche inizialmente elaborate.
5. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto generale sull'attuazione delle linee programmatiche inizialmente deliberate.

Art. 29 – Pubblicità dell'attività del Consiglio Comunale

1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno redatto dal Presidente del Consiglio⁽¹³⁾, dev'essere pubblicato all'albo pretorio e adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia partecipazione dei cittadini.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 30 – Maggioranze richieste per la validità delle sedute

1. Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute è previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, in misura non inferiore alla metà dei componenti, per le sedute di prima convocazione, e di un terzo dei componenti, per le sedute di seconda convocazione, senza computare ai suindicati fini il Sindaco.

Art. 31 – Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le votazioni di regola sono palesi, salvi i casi in cui il regolamento preveda che la votazione avvenga per scrutinio segreto.
2. Il regolamento definisce anche le maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale, disciplinando anche il valore delle schede bianche e dei voti nulli nelle votazioni segrete.

⁽¹²⁾ Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 30.07.2020: le parole “*precedente art. 25*” sono sostituite da “*precedente art.26*”.

⁽¹³⁾ Si veda la nota n.4.

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32 – Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori che va da un minimo di 4 (quattro) al numero massimo consentito dalla legge.
2. Il Sindaco, a sua discrezione, entro i limiti indicati al comma precedente, decide il numero di assessori da nominare e procede alla loro nomina, affidando ad uno di essi anche la carica di vicesindaco.
3. Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, l'anzianità degli assessori è determinata dall'età.
4. Dell'avvenuta nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
5. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
6. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
7. In nessun caso gli assessori esterni vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio Comunale.
8. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 33 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite, anche in modo informale, dalla stessa giunta.
3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti, compreso il Sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 34 - Competenze della Giunta.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio o al Sindaco.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

CAPO III – IL SINDACO

Art. 35 - Funzioni di amministrazione del Sindaco e deleghe⁽¹⁴⁾

1. Il Sindaco svolge le sue funzioni quale capo dell'Amministrazione Comunale e quale Ufficiale di Governo.
2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.
3. Il Sindaco coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti e delle decisioni degli organi di governo dell'Ente.
4. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori.
5. La delega può essere revocata da Sindaco in qualsiasi momento.
6. Il Sindaco può anche avvalersi della collaborazione di consiglieri comunali delegando loro compiti di istruttoria, consulenza, coordinamento e proposta in determinate materie, fermo restando che con la delega non potranno essere conferiti poteri decisionali di alcun tipo o attività di gestione spettanti ai soggetti incaricati delle funzioni dirigenziali.
7. Le deleghe conferite ad assessori o consiglieri comunali ai sensi dei commi precedenti e le relative revoche devono essere comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 36 - Funzioni di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove e assume tutte le iniziative necessarie ad assicurare che, uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

⁽¹⁴⁾ Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014

Il testo precedente era così formulato:

1. *Il sindaco svolge le sue funzioni quale capo dell'Amministrazione Comunale e quale Ufficiale di Governo.*
2. *Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.*
3. *Il Sindaco coordina l'attività politica e amministrativa del comune, esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti e delle decisioni degli organi di governo dell'Ente.*

Art. 37 - Funzioni di organizzazione del Sindaco⁽¹⁵⁾

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art. 38 - Vicesindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, che, in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce in via generale in tutte le sue funzioni.
2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, ne assume temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano di età.

⁽¹⁵⁾ Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014

Il testo precedente era così formulato:

1. *Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:*
 - a) *stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;*
 - b) *esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalla legge;*
 - c) *propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.*

TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE

Art. 39 - Principi organizzativi.

1. L'Amministrazione organizza gli uffici e i servizi comunali nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) organizzazione dell'attività degli uffici e dei servizi in base alle esigenze dei cittadini, con adeguamento costante dell'azione amministrativa e dei servizi offerti in modo da conseguire il rapporto ottimale tra i bisogni degli utenti e l'economicità della gestione;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 40 – Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio secondo il quale agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo dei risultati della gestione alle direttive impartite, mentre al direttore e ai responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. L'organizzazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità, come disposto dal regolamento.
4. Con le modalità previste dal regolamento, le unità organizzative, coordinate dal segretario o direttore, se nominato, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di supporto intersettoriali.
5. Per progetti determinati il Sindaco può costituire unità speciali, nominando il responsabile del progetto ed assegnando, eventualmente, all'unità speciale i mezzi necessari.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

Art. 41 - Diritti e doveri dei dipendenti.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento

economico del personale stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso l'amministrazione e il responsabile del servizio degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Comune recepisce e applica i contratti collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in vigore.
4. Le informazioni delle quali i dipendenti o i collaboratori dell'Amministrazione Comunale siano a conoscenza per ragioni inerenti all'incarico ricoperto non possono essere utilizzate per utilità personale o in violazione delle norme che tutelano la riservatezza.

Art. 42 - Direttore Generale⁽¹⁶⁾

Art. 43 – Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
5. Il Segretario comunale svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁶⁾ Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014.

Il testo precedente era così formulato:

1. *Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, predisporre, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale, la proposta di piano esecutivo di gestione (PEG) e il piano dettagliato degli obiettivi, svolge tutte le altre funzioni di coordinamento, direzione e gestione previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici, al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio, che a lui rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.*
2. *Il sindaco, sentita la giunta comunale, può conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.*
3. *Il sindaco può, altresì, previa delibera della giunta comunale, nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.*
4. *Il tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.*
5. *La durata dell'incarico di direttore generale non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, il quale può procedere alla revoca dell'incarico nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.*

⁽¹⁷⁾ Comma modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014.

Il testo precedente era così formulato:

Il segretario comunale svolge le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione, nonché, qualora gli vengano conferite dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

Art. 44 – Vicesegretario comunale

1. Il Comune ha un Vicesegretario scelto per pubblico concorso o nominato dal Sindaco tra i dipendenti dell'Ente in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di segretario comunale
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 45 - Responsabili degli uffici e dei servizi.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dal regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare e gestire gli uffici e i servizi a essi assegnati nel rispetto delle direttive del Sindaco e degli assessori di riferimento e sulla base delle indicazioni ricevute dal Segretario⁽¹⁸⁾, al fine di conseguire gli obiettivi programmati.
3. Spettano ai responsabili dei servizi tutte le funzioni ad essi assegnate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, salva la facoltà del Sindaco di assegnare talune di dette funzioni al Segretario comunale.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni indicate ai commi precedenti al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti così delegati.
5. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 46 - Rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio del Comune spetta al Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale che individua anche il soggetto al quale affidare il patrocinio⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁸⁾ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014. Il testo precedente era il così formulato:

I responsabili provvedono ad organizzare e gestire gli uffici e i servizi a essi assegnati nel rispetto delle direttive del Sindaco e degli assessori di riferimento e sulla base delle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario, al fine di conseguire gli obiettivi programmati.

⁽¹⁹⁾ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29-7-2003. Il testo precedente era il così formulato:

Art. 46 – Costituzione in giudizio

1. *I responsabili dei servizi promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo, previa deliberazione della Giunta Comunale, apposita determinazione, con la quale assegnano anche l'incarico al patrocinatore del Comune.*
2. *La Giunta può formulare indirizzi, di natura generale o per specifiche materie da trattare, rivolti ai responsabili dei servizi per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi per l'esercizio delle competenze di cui al comma precedente.*

Art. 47 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

2. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, incaricato con contratto di lavoro autonomo, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può altresì conferire, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
4. Salvo diverse e apposite disposizioni di legge, i contratti a tempo determinato previsti dal presente articolo non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato.

Art. 48 – Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi o programmi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico, nonché la durata dell'incarico, che, in relazione all'obiettivo o al programma da realizzare, non potrà essere superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 49 – Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e non versi in situazione strutturalmente deficitaria.

TITOLO V – I SERVIZI

Art. 50 - Finalità e modalità di gestione dei servizi pubblici.

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Comune, nella scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici, privilegia quelle che assicurano una migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche di ciascun servizio.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 51 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 20 giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 52 - Istituzione per la gestione dei servizi pubblici locali

1. L'istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 53 - Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione.
2. Qualora la partecipazione del Comune alla società sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.

Art. 54 - Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche.

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

Art. 55 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative.

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore o consigliere da lui delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITA'

Art. 56 - Il processo di programmazione.

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali, nonché progetti.
3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento dei responsabili dei servizi nel processo di programmazione.

Art. 57 - Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci

1. Per garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio annuale e pluriennale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi.
3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

Art. 58 - Il controllo della gestione

1. Per garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione, disciplinato dal regolamento.

Art. 59 – Organo di revisione⁽²⁰⁾

1. L'organo di revisione è nominato nei modi previsti dalla legge.
2. Requisiti soggettivi, durata in carica, prerogative, competenze, poteri e trattamento economico dell'organo di revisione sono stabiliti dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Norma transitoria

1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non siano incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

⁽²⁰⁾ Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 31.07.2014

Il testo precedente era così formulato:

1. *Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori dei Conti, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge.*
2. *I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.*
3. *Il Collegio dei Revisori, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità:*
 - *collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;*
 - *esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;*
 - *attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.*
4. *Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo della gestione.*
5. *I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne informano immediatamente il Sindaco e i consiglieri comunali.*
6. *I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei revisori, sono stabiliti sulla base delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.*